



## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER IL LAZIO**

E

**AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E  
L'ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO**



**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, con sede legale in via Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Gildo De Angelis, di seguito denominato **USR Lazio**

e

**l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Lazio**, con sede in Via della Pisana, 1301- 00163 Roma, rappresentata dall'Avv. Jacopo Marzetti, di seguito denominata **Garante**

insieme denominate **"le Parti"**

#### VISTI

- la legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York del 20 novembre 1989;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, l'art. 21, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- la legge 20 marzo 2003, n. 77, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, di Strasburgo del 25 gennaio 1996;
- la legge 12 luglio 2011, n. 112, "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera m), che attribuisce all'Autorità garante il compito di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e le Istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare art. 1, comma 7, lettera l;
- la Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia per gli anni 2016-2021, adottata il 4 aprile 2016;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche";
- la direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e le relative indicazioni operative recate dalla circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8;

- le "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" del 13 aprile 2015;
- l'atto di indirizzo del 23 dicembre 2016, concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il 2017;
- le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 19 febbraio 2014;
- le linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati del dicembre 2014;
- i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'UNESCO e le Direttive comunitarie, che costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella storia dell'Umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale di ogni Paese;

#### CONSIDERATO CHE

la scuola svolge un ruolo primario nel processo di formazione della persona, da sviluppare nel rispetto della Costituzione e della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea;

#### PREMESSO CHE

##### **l'USR Lazio:**

- ritiene di significativa importanza la collaborazione tra tutti i soggetti educativi, a partire dalla famiglia, per diffondere la cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani;
- ritiene che la scuola aperta al mondo esterno e in interazione costante con la famiglia e con tutti i soggetti del territorio, debba essere luogo di incontro e di scambio di esperienze, di relazioni e di occasioni di confronto, moltiplicando le opportunità di apprendimento e facilitando il dialogo tra giovani ed istituzioni, tra pari, tra generazioni e culture diverse, garantendo la capacità di confrontarsi in modo costruttivo e di porsi in modo critico, ma rispettoso, di fronte all'altro;
- promuove nei giovani l'esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento di una convivenza civile basata sui valori della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione;
- riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna capace di combattere la dispersione scolastica, di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente e di creare le condizioni per un migliore apprendimento;
- ritiene che il bagaglio culturale dei giovani sia il frutto della interazione tra apprendimenti formali e apprendimenti informali e non formali e che la cultura della

cittadinanza e della legalità sia il risultato delle esperienze e delle conoscenze acquisite dentro e fuori la scuola;

**il Garante:**

- vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;
- diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza al fine di sviluppare una cultura condivisa per il riconoscimento dei minori come titolari attivi dei propri diritti;
- promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati;
- promuove, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso;
- segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;
- collabora, in collegamento con l'osservatorio regionale per l'infanzia, con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza e diffonde la conoscenza dei relativi diritti;
- promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**  
(Premesse)

Le Premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**  
(Oggetto)

Ai sensi del presente contratto, il Ministero e il Garante concordano le modalità della loro collaborazione



### Art. 3

*(Obbligo delle Parti)*

**Il Garante**, nel rispetto della sua storia e dei suoi principi, si impegna a:

- promuovere nelle scuole progetti volti a favorire la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- favorire le iniziative che potranno essere in seguito concordate (cui le scuole parteciperanno sulla base di progetti educativi e didattici, autonomamente deliberati).

**L'USR Lazio**, nell'ambito delle proprie competenze e attività istituzionali, si impegna a:

- sostenere e diffondere le suddette attività nel prossimo triennio a partire dall'anno scolastico 2017/2018;
- pubblicizzare, promuovere e diffondere nelle scuole le attività del Garante.

USR Lazio e il Garante si impegnano a garantire la massima diffusione di questa intesa, dei suoi contenuti, pubbliche, nelle presenze comuni sulla stampa e nei programmi radiotelevisivi. delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi nei materiali promozionali, nelle presentazioni.

### Art. 4

*(Comitato Tecnico-Scientifico)*

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi in materia di educazione ad i diritti umani e la legalità, è costituito un Comitato Tecnico-Scientifico paritetico composto da n.2 (due) rappresentanti dell'USR Lazio e da n.2 (due) rappresentanti del Garante.

Per la trattazione dei vari argomenti all'ordine del giorno, potrebbero essere chiamati a partecipare, di volta in volta, esperti anche esterni. Il Comitato Tecnico-Scientifico approva, in relazione a specifiche tematiche, il piano annuale delle attività.

### Art. 5

*(Durata)*

La presente intesa ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Roma il 31.10.2017

IL GARANTE PER L'INFANZIA  
E L'ADOLESCENZA  
DELLA REGIONE LAZIO

Avv. Jacopo Marzetti

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER IL LAZIO - M.I.U.R.

Dott. Gillo De Angelis